

*Passati da omicidio volontario con dolo eventuale a colposo con colpa cosciente*

# Per la Corte territoriale era pianificazione omissiva la causa dell'incendio di Torino

di **Andrea Spataro**, avvocato del foro di Milano

La pronuncia della sezione I, Corte d'Assise d'Appello di Torino, in funzione di giudice dell'impugnazione, ha consentito di analizzare, ancora una volta, uno dei temi più dibattuti del diritto penale, quello dell'esatta identificazione del labile confine che divide il dolo eventuale dalla colpa con previsione dell'evento. Infatti, all'esito della celebrazione del processo di secondo grado, la Corte, nell'ambito delle molteplici determinazioni alla quale è giunta in merito, ha riformato la pronuncia di primo grado in punto di responsabilità del principale imputato, l'amministratore delegato dell'azienda, riqualificandone le imputazioni da omicidio (e incendio) volontario a titolo di dolo eventuale a omicidio colposo con colpa cosciente. Così statuendo, la Corte territoriale ha sconfessato l'impostazione innovativa adottata dalla Corte d'Assise, la quale aveva recepito l'impianto accusatorio anche e soprattutto con riferimento al carattere doloso della contestazione a carico del datore di lavoro.

## INCENDIO - OMICIDIO - DOLO EVENTUALE - COLPA COSCIENTE

La Corte d'Assise di Torino, con sentenza 15 aprile 2011, aveva ritenuto l'amministratore delegato di una importante acciaieria colpevole di omicidio volontario di sette lavoratori, deceduti a seguito delle conseguenze riportate in occasione di un incendio sviluppatosi il 6 dicembre 2007 presso la linea denominata APL5 dello stabilimento di Torino; in effetti, la motivazione dava conto di come l'imputato avesse consapevolmente rinviato gli investimenti necessari all'implementazione di misure antinfortunistiche di "fire prevention" nello stabilimento di Torino, pur disponendo di un budget straordinario stanziato *ad hoc*.

Con riferimento all'indagine relativa all'elemento soggettivo, la prima Corte, nel recepire espressamente i principi enunciati da Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 2011 n. 10411, aveva

fondato il proprio *iter* argomentativo sull'adesione al tradizionale criterio dell'"accettazione del rischio" da parte dell'agente. Più nel dettaglio, i giudici si erano soffermati sull'impostazione efficacemente sintetizzata dalla cosiddetta "seconda formula di Frank", in base alla quale appare sintomatico della disponibilità alla realizzazione dell'evento e, con essa, alla lesione del bene giuridico l'azione "a ogni costo" dell'imputato al fine di perseguire il proprio obiettivo, pur nella consapevolezza della probabilità e concretezza del verificarsi di un evento lesivo non voluto.

Quanto all'elemento rappresentativo del dolo, la Corte di primo grado aveva valorizzato una serie di indicatori (su tutti, a titolo esemplificativo, la conoscenza da parte dell'amministratore delegato dei frequenti incendi, anche di grandi

dimensioni, sviluppatasi nello stabilimento nel periodo precedente al dicembre 2007 e delle carenze dell'azienda sul fronte delle misure antinfortunistiche) sintomatici dell'elevato grado di consapevolezza dell'imputato circa la «concreta possibilità, della probabilità del verificarsi di un incendio, di un infortunio anche mortale sulla Linea 5 di Torino».

Questa ricostruzione aveva rappresentato il primo passaggio svolto dalla Corte per decifrare l'atteggiamento interiore dell'imputato e affermare, così, l'incompatibilità delle sue azioni con un rimprovero a titolo colposo.

Rispetto all'analisi dell'elemento volitivo (l'accertamento del quale rappresenta, per i più, il reale *quid pluris* del dolo eventuale rispetto alla colpa cosciente), la decisione aveva sviluppato due argomenti in favore del riconoscimento del dolo eventuale in capo all'imputato.

*In primis*, la Corte d'Assise, nel richiamare le circostanze sintomatiche dell'intendimento dell'imputato in seno al proprio percorso motivato, dava conto di come l'amministratore delegato si era scientemente determinato verso la possibile lesione del bene giuridico all'esito di un bilanciamento eseguito tra il perseguimento dell'interesse economico dell'azienda (che avrebbe subito un nocimento da un blocco totale della produzione, necessario per approntare i presidi antinfortunistici) e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Infatti, l'imputato, effettuata la comparazione tra i due beni giuridici (evidentemente antagonisti tra loro), aveva con piena coscienza scelto di prediligere l'interesse economico della società, subordinando allo stesso, in questo modo, la salute dei dipendenti e, pertanto, accettando il rischio che quest'ultima potesse riportare un *vulnus*.

La scelta della Corte d'Assise è apparsa felice. I giudici, infatti, per questa via, sceglievano di valorizzare un fattore (il calcolo economico e il correlativo vantaggio patrimoniale ricavabile) particolarmente emblematico in un contesto, qual è quello nel quale è accaduto l'evento nefasto, caratterizzato da scelte imprenditoriali dettate dalla logica del profitto aziendale. Questo ragionamento aveva condotto all'adesione, da parte della prima Corte, alla cosiddetta "teoria della subordinazione di un bene giuridico a un altro".

Questa teoria altro non è che un affinamento del criterio dell'accettazione del rischio me-

dante l'innesto di un correttivo, la valorizzazione della componente volontaristica della condotta, che consente di riscontrare come il momento deliberativo dell'agente si compia all'esito di un vaglio avvenuto con piena cognizione di causa, lucidamente.

In secondo luogo, la prima Corte aveva completato il proprio *iter* motivazionale soffermandosi sull'analisi di quei fattori (su tutti, l'operatività dell'impianto antincendio presente sulla Linea 5 e l'abilità dei lavoratori di Torino nel gestire eventuali emergenze) la cui efficacia impeditiva/ostativa dell'evento-incendio era stata addotta dalla difesa dell'amministratore delegato allo scopo di escludere la componente volitiva del dolo.

Sul punto, nella netta presa di posizione della Corte, attribuire il crisma della ragionevolezza a una speranza (di non verificazione dell'evento), fondata su elementi non sufficientemente consistenti rispetto alla serietà dei rischi assunti, sarebbe equivalso a un'inaccettabile approvazione dell'"ottimismo" dell'agente.

Uno stato d'animo, quest'ultimo, che poggiava su basi fragili, se non del tutto irrazionali.

Con questo la Corte d'Assise non aveva fatto altro che affermare come l'imputato si fosse affidato, nei fatti, alla buona sorte, avendo l'istruttoria posto in evidenza la non dominabilità del rischio sulla base degli elementi adottati dallo stesso.

### La "prima formula di Frank" nella sentenza d'appello

Tuttavia, la Corte d'Assise d'Appello di Torino, circa la responsabilità dell'amministratore delegato dell'acciaieria, ha significativamente riformato la sentenza di primo grado, disconoscendo l'atteggiamento doloso dell'imputato. La decisione del secondo grado di giudizio, ripercorrendo l'*iter* tracciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 26 novembre 2009, n. 12433, ha respinto gli esiti ai quali era pervenuta la prima Corte, dichiarando di voler fondare l'indagine concernente il riscontro del dolo indiretto sull'accertamento di una specifica circostanza, e cioè se l'agente si sarebbe persuaso alla condotta anche con la sicurezza della verificazione dell'evento lesivo non voluto. Questa verifica, che poggia le proprie fondamenta su un giudizio ipotetico *ex post*, ha rappresentato per il giudice dell'impugnazione la sola strada che permetteva «di

*dimostrare un'aliquota volitiva effettiva in capo all'agente».*

Per questa via, la Corte territoriale ha inteso recepire la cosiddetta "prima formula di Frank", opzione che, pur se adottata in passato con una certa assiduità dalla giurisprudenza di legittimità, in tempi più recenti era stata trascurata in favore della "seconda formula di Frank", meno rigida e maggiormente conforme alla classica dottrina dell'accettazione del rischio.

Viceversa, la rigidità della prima formula è sinonimo di un maggior garantismo nei confronti dell'imputato; infatti, quanto più arduo è l'onere probatorio posto a carico della pubblica accusa (non si vede come possa non esserlo, laddove è richiesta la dimostrazione della volontà d'agire anche con la certezza del verificarsi di un evento lesivo), tanto minori sono le possibilità di approdare a un giudizio che riscontri il dolo eventuale dell'imputato.

L'impostazione scelta dalla Corte d'Assise d'Appello non convince e non appare eccessivo sostenere che la stessa "richieda troppo".

Anzitutto, la prima formula di Frank è basata su un giudizio di carattere ipotetico, portando a trascurare il rigoroso vaglio degli elementi di fatto per prediligere un'indagine, inevitabilmente, almeno in parte, congetturale sull'atteggiamento psichico dell'agente.

Questo canone ermeneutico richiede di compiere "un viaggio alla scoperta dei confini della condotta"; l'interprete deve accertare, così, fino a che punto l'imputato sarebbe stato disposto a spingersi pur di perseguire il proprio obiettivo.

Tuttavia, questo percorso si è rilevato fuorviante nella misura in cui, concentrandosi sull'analisi di come l'agente si sarebbe comportato se avesse avuto la certezza della realizzazione dell'evento, ha omesso il vaglio sull'effettivo atteggiamento psicologico tenuto da quest'ultimo al momento del compimento dell'azione. In questo modo, è trascurato anche l'esame delle concrete modalità della condotta, le quali rappresentano, invece, le uniche congetture dalle quali il giudice è autorizzato a inferire il percorso mentale dell'agente.

A disorientare, pertanto, è l'operazione di indebita sostituzione di una valutazione fondata su basi oggettive con uno scrutinio attento, piuttosto, alla capacità a delinquere dell'am-

ministratore delegato, elemento che finisce, così, per assurgere al ruolo di fattore identificativo del dolo.

Inoltre, non persuade che la formula "accettazione dell'evento", valorizzata a più riprese nella motivazione della sentenza in contrapposizione all'"accettazione del rischio", sia interpretata alla stregua di un coefficiente idoneo a ravvisare il dolo eventuale solo in quella condotta che sottenda la certezza della causazione dell'evento.

Così procedendo, è l'istituto stesso del dolo eventuale a perdere la propria fisionomia (fondata, invece, su un'imprescindibile quanto fisiologica componente dubitativa) laddove, al fine della verifica dell'elemento soggettivo, sia richiesto al giudicante di effettuare un giudizio ipotetico in termini di certezza.

Un simile argomentare, difatti, finisce con l'estinguere quell'ontologico (quanto variabile) margine di incertezza che connota il dolo indiretto, differenziandolo da quello diretto. Sintomatica, a tal proposito, è l'obiezione del Pubblico Ministero riportata in sentenza, secondo il quale «*se si pretendesse dall'Accusa la prova che egli avrebbe agito comunque nella certezza dell'evento, si slitterebbe nel diverso istituto del dolo diretto*».

A ogni modo, questa opzione conduce all'impossibilità di sostenere che l'imputato avrebbe agito anche a fronte di una rappresentazione, in termini di certezza, dell'incendio (e delle relative drammatiche conseguenze) e, pertanto, al riscontro negativo del dolo eventuale in capo all'amministratore delegato dell'acciaieria.

Nello specifico, i giudici dell'impugnazione non hanno rinunciato a ripercorrere la prospettazione comparativa degli interessi seguita dalla prima Corte, inserendo, nell'esame del rapporto di sovraordinazione/subordinazione tra i due beni giuridici, la valutazione di un ulteriore elemento, quale pietra angolare dell'intero ragionamento. Il riferimento è alla compatibilità finalistica tra l'effettivo obiettivo perseguito dall'imputato (l'interesse economico e, quindi, il risparmio della società) e il danno che lo stesso si è rappresentato quale conseguenza del sacrificio del bene giuridico confliggente (la salute dei lavoratori).

Solo laddove il pregiudizio subito dall'interesse tutelato dalla norma violata non si ripercuota negativamente sull'obiettivo dell'agen-

te (divenendone “il prezzo da pagare” per il suo raggiungimento) è consentita l’affermazione di una responsabilità a titolo doloso. Ma, nel caso di specie, il giudice dell’impugnazione è solerte nell’individuare una serie di danni di carattere patrimoniale (la distruzione degli impianti, il blocco della produzione, il risarcimento per le morti causate) e non patrimoniale (su tutte, la lesione dell’immagine dell’azienda) che l’imputato, pur nel proprio contegno omissivo delle misure antinfortunistiche, si sarebbe rappresentato quale conseguenza dell’evento.

Questa impostazione ha determinato, così, esiti diametralmente opposti rispetto alle conclusioni alle quali era pervenuta la prima Corte.

La molteplicità e la gravità delle conseguenze economiche negative (oggetto di previsione, secondo la Corte d’Assise d’Appello, da parte dell’amministratore delegato) consentono di affermare che l’imputato non avrebbe accettato il concretizzarsi di un simile scenario qualora avesse avuto la sicurezza soggettiva del suo verificarsi.

Secondo il ragionamento della seconda Corte, difatti, il danno collaterale da sopportare in vista del perseguimento del proprio obiettivo è (*rectius*, “sarebbe”) stato valutato e da lui ritenuto sconveniente poiché idoneo ad annullare e a soverchiare completamente l’obiettivo stesso.

Questa ricostruzione desta non poche perplessità nella parte in cui ha presunto una particolare meticolosità e scrupolo nell’analisi di tutte le informazioni in possesso dell’amministratore delegato.

Si tratta di una circostanza che, invero, appare del tutto congetturale e non trova riscontro nelle modalità concrete della condotta dell’imputato, così come emerse nel corso dell’istruttoria di primo grado.

Al contrario, le determinazioni interiori alla psiche dell’agente - così come le modalità del suo agire autorizzano a inferire - descrivono una realtà differente in cui lo stesso, attirato da prospettive di guadagno agevolmente conseguibili (poiché intimamente connesse a un contegno omissivo), ha preferito “giocare d’azzardo”, accettando l’alea relativa al pericolo per la sicurezza dei lavoratori pur di procurare un risparmio consistente in favore della propria azienda.

Il considerevole compendio probatorio emerso nel corso dibattimento fornisce, infatti, l’evidenza di come l’imprenditore abbia fatto “una scommessa” con la sorte; dunque, egli ha preso in considerazione la concreta possibilità di fallimento del proprio piano d’azione ma la particolare forza motivante dell’obiettivo perseguito ha prevalso sul fattore antagonista costituito dal rischio di un evento nefasto.

La prospettiva adottata delinea un duplice atto di fede, quello compiuto dall’amministratore delegato nella buona sorte e quello effettuato dalla Corte nella razionalità e nell’esperienza imprenditoriale dell’imputato, ritenute di per se stesse sufficienti a escludere una qualsiasi condotta causativa (connotata da un qualche coefficiente di volontà) dell’incendio presso l’impianto.

Entrambi questi approcci “fideistici” radicano le proprie fondamenta in un comune percorso argomentativo fondato sulla sopravvalutazione dell’elemento rappresentativo nell’indagine sull’atteggiamento psicologico. Una prospettiva inedita che desta più di una perplessità.

I giudici dell’impugnazione, infatti, nel riferirsi alla lucidità e al dettaglio con le quali l’imputato si è rappresentato l’evento, invece di ritenere questi elementi sintomatici di un’acettazione dell’evento stesso, hanno preferito elevare questo “eccesso di rappresentazione” dell’evento a fattore di esclusione del dolo.

Come a dire che a una maggiore nitidezza nella rappresentazione delle conseguenze dannose di una determinata condotta corrisponda un minore (anzi, un inesistente) coefficiente volitivo delle stesse.

In effetti, la postulata incompatibilità tra dolo eventuale ed evento collaterale che determini il fallimento dello scopo perseguito dall’imputato non risulta motivata in maniera soddisfacente. Difatti, da un punto di vista logico, prima ancora che sotto il profilo giuridico, è possibile comprendere come, in realtà, nulla osti alla possibilità di mettere in conto il verificarsi di un determinato evento anche qualora esso rappresenti la negazione del risultato perseguito.

L’agente, a fronte dell’alternativa fra il perseguire il proprio fine intenzionale, anche a costo di provocare l’evento, e il desistere dallo stesso, evitando, quindi, la realizzazione dell’evento collaterale, ben può optare per la prima opzione anche mettendo in conto

l'eventuale frustrazione del proprio obiettivo a seguito del verificarsi dell'evento non intenzionalmente perseguito.

### La ragionevolezza della speranza e l'esclusione del dolo eventuale

A corollario dell'affermazione sulla mancanza di certezza della verifica dell'evento, la Corte d'Assise d'Appello, infine, ha concluso il proprio iter motivazionale pronunciandosi in favore della ragionevolezza della speranza (da parte dell'amministratore delegato) che l'evento nefasto non avesse luogo.

Anche sotto questo profilo, pertanto, è smentita la valutazione della prima Corte; nella prospettazione dei giudici dell'impugnazione, infatti, i fattori impeditivi dell'evento, sui quali l'imprenditore aveva fatto affidamento, erano in effetti dotati di quel *minus* di concretezza richiesta per escludere una sua responsabilità colpevole a titolo doloso.

Il riferimento è, essenzialmente, agli interventi emergenziali, eseguiti, pressoché quotidianamente, dai lavoratori per estinguere i focolai ricorrenti nello stabilimento.

Per i giudici dell'impugnazione, allora, gli imputati si sono limitati semplicemente ad accettare il rischio di focolai di ridotte dimensioni, «*ma confidarono con gravissima imprudenza che gli operai sarebbero riusciti, come avveniva sempre, a sedarli nelle loro fasi iniziali; confidarono con gravissima imprudenza, dunque, che i focolai non trasmodassero in incendi diffusivi in senso tecnico*».

Se la Corte d'Assise aveva enfatizzato, condivisibilmente, in chiave accusatoria, la frequenza degli episodi incendiari all'interno dell'azienda (quale elemento sintomatico dell'intensa componente rappresentativa del dolo), l'attenzione dei giudici di seconda istanza, quindi, si è incentrata sul costante successo delle azioni di spegnimento da parte degli addetti.

Questo profilo è elevato, così, a fattore in forza del quale l'amministratore delegato può legittimamente confidare nel fatto che mai, fin quando la linea 5 dell'impianto di Torino fosse stata attiva, si sarebbe sviluppato un incendio letale, declassando per questa via il suo contegno a mera (benché significativa) omissione colposa.

Così come argomentata, si tratta di una soluzione che, ancora una volta, non persuade.

In particolare, disorienta il fatto che la secon-

da Corte abbia posto in un rapporto di proporzionalità diretta la frequenza degli interventi emergenziali intrapresi con successo dagli operai (e, quindi, degli incendi insorti nello stabilimento) con il coefficiente di ragionevolezza relativo alla speranza di non verificazione di un evento nefasto.

Ci si trova di fronte a un giudizio che omette qualsiasi considerazione circa l'evidenza e la concretezza del pericolo e che non affronta il problema della compatibilità tra la circostanza che nulla l'imputato avesse fatto per eliminare alla radice, dal punto di vista strutturale, l'insorgenza dei rischi (benché operasse in contiguità rispetto agli stessi) e un suo atteggiamento doloso.

La Corte territoriale pare imboccare, piuttosto, una scorciatoia in forza della quale, con una semplificazione, arriva di fatto a sostenere che «*se nulla era accaduto sino ad allora, non si vede perché l'amministratore delegato avrebbe dovuto preoccuparsi che accadesse in futuro*».

Il riscontro della ragionevolezza della speranza conduce direttamente, nelle motivazioni della seconda Corte, all'affermazione del carattere schermato del rischio assunto dall'imputato.

Per la Corte territoriale, dunque, l'amministratore delegato ha agito (o, più correttamente, ha ommesso d'agire) in una situazione di pericolo dominabile, però, dal reo stesso, dalla vittima o da un terzo, potendo fare affidamento sull'osservanza delle opportune cautele da parte, in questo caso, degli operai specializzati della acciaieria torinese o, comunque, sulla possibilità di attuare misure di controllo, di contenimento e di eliminazione del pericolo da parte di terzi.

Questa opzione appare del tutto coerente nella misura in cui sia riferita a un rischio fronteggiabile mediante il rispetto delle norme cautelari o, tutt'al più, mediante il ricorso a opportune manovre conservative o di ripristino; un rischio, in altri termini, in qualche modo fisiologico nell'ambito del circuito produttivo.

Senonché, il rischio che la sentenza di secondo grado ha assunto esser schermato si concretizza nel pericolo di un incendio all'interno degli impianti, cioè un'evenienza che, lungi dal rappresentare l'esito di un rischio aziendale fisiologico, matura in presenza di dinamiche abnormi e patologiche.

Pertanto, fatte queste premesse, non può soddisfare quella soluzione che autorizzi un affidamento nell'abilità e nelle capacità degli operai, astenendosi dall'individuazione di ulteriori fattori che consentano di pervenire a una prognosi di non verifica dell'evento.

### Conclusioni

All'esito del percorso motivazionale esaminato, la seconda Corte ha ritenuto, pertanto, di dover porre sul medesimo piano le responsabilità dell'amministratore delegato e quelle degli altri imputati, estendendo, conseguentemente, anche al primo la colpa cosciente con riferimento alle contestazioni relative all'omicidio plurimo e all'incendio presso lo stabilimento torinese.

La sensazione che si ricava è quella di un'occasione perduta per confermare una pronuncia innovativa, per certi versi anomala, ma perfettamente coerente con le emergenze processuali ricavabili dall'istruttoria svolta in primo grado.

Il dibattito, infatti, aveva acclarato come la condotta dell'amministratore delegato fosse stata connotata da una lucida pianificazione omissiva, un articolato programma di mancati (o, comunque, posticipati) investimenti volto alla conservazione delle risorse economiche dell'azienda.

Nello specifico, particolarmente adeguata era parsa la scelta della prima Corte di effettuare il vaglio circa l'elemento psicologico del reato sulla base del canone ermeneutico della "subordinazione di un bene giuridico a un altro". Si fa riferimento a triplice pregio che connota questa impostazione.

Anzitutto, questa muove dalla teoria dell'accettazione del rischio (seconda formula di Frank) rispetto alla quale ha il merito di valo-

rizzare maggiormente la componente volitiva della condotta, consistente nel privilegio consapevolmente attribuito a un determinato interesse a scapito di uno differente, antagonista al primo.

In secondo luogo, dal confronto con la prima formula di Frank (alla quale la sentenza d'appello ha prestato adesione), emerge come la teoria comparatistica dei beni giuridici consenta di non incardinare l'esame dell'elemento soggettivo su un giudizio ipotetico, soffermandosi, piuttosto, su quanto l'agente abbia effettivamente voluto al momento della realizzazione della condotta e, per altro verso, estromettendo dall'orizzonte valutativo l'esame dello stato psicologico che il soggetto avrebbe assunto se, ipoteticamente, avesse avuto la certezza di realizzazione dell'evento collaterale.

Infine, la teoria della subordinazione permette di cogliere il rilievo dirimente che, nelle valutazioni compiute dall'amministratore delegato, era stato attribuito al calcolo economico; infatti, l'imputato aveva ritenuto di far soccombere la tutela dell'incolumità dei lavoratori in nome di una prospettiva, tipica delle scelte in ambito imprenditoriale, volta a perseguire il vantaggio economico aziendale.

Pertanto, prescindendo da qualsiasi considerazione sulla condivisibilità o meno della qualificazione colposa del reato operata dalla Corte d'Assise d'Appello, si rileva un dato obiettivo dalla lettura della pronuncia di secondo grado e cioè che le conclusioni alle quali questa è giunta hanno avuto l'effetto di indebolire il principio secondo il quale, le pur comprensibili logiche aziendali (fisiologicamente e legittimamente orientate al perseguimento del profitto), devono sempre misurarsi con il dovere di tutela della sicurezza dei lavoratori. ■

## IL SISTEMA DI INFORMAZIONE INTEGRATO SU AMBIENTE, SICUREZZA, ENERGIA.

GRUPPO **24**ORE



- Il quindicinale Ambiente&Sicurezza
- Il supplemento mensile Tecnologie e Soluzioni per l'ambiente e il lavoro sicuro\*
- [www.ambientesicurezza24.com](http://www.ambientesicurezza24.com) + Newsletter
- DVD-Rom "Raccolta annate" dal 1999 al 2012
- I Monografici e gli Inserti

**Si abboni subito all'indirizzo**  
<http://offerte.ilssole24ore.com/ambientesicurezza>

\*Il supplemento uscirà a partire da gennaio 2013. Fino ad allora usciranno in forma separata i Tecnologie&Soluzioni per l'Ambiente e Lavoro Sicuro.